



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SETTEMBRINI" SAN LEUCIO DEL SANNIO

Anno scolastico 2020/2021



Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
- VISTO** il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;
- VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 18/2 del 14/09/2020

VISTE le indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21.08.2020

DELIBERA

all’unanimità dei presenti

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C. “Settembrini” di San Leucio del Sannio, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

Le scelte effettuate, sulla base delle norme emanate e delle indicazioni del CTS, si prefiggono di:

- a. Garantire la didattica in presenza a tutti gli studenti, in aula o in spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche valutate per un numero di ore adeguato alle necessità didattiche.
 - b. Minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra soggetti che non presentano sintomi.
 - c. Fornire indicazioni per instaurare adeguate procedure ed abitudini nella vita scolastica.
 - d. Consentire il monitoraggio sanitario nel rispetto della privacy;
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 o, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
 3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta degli Organi collegiali.
 4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico invia tramite registro elettronico, posta elettronica o consegna a mano, a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Referente Covid dell'Istituto qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;

- Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
- Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale con l'utilizzo dei DPI (mascherine) nel caso in cui non si riesca a mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro
- b) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente COVID, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

CAPO I : MISURE PER MITIGARE E RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO

Art.5 Didattica in presenza e priorità nell'eventualità di ripresa della didattica a distanza

1. Tutti gli alunni normalmente frequentano in presenza se sussistono le precondizioni stabilite dalla scuola.
2. Nei casi straordinari nei quali non fosse possibile garantire in ogni momento la didattica in presenza di tutti gli alunni, salvo decreti - che per l'aggravarsi della situazione epidemiologica -impongano un nuovo lockdown generalizzato, verranno seguite le seguenti priorità nella didattica in presenza :
 - a. agli alunni con certificazione di disabilità viene comunque consentita la frequenza scolastica, qualora richiesta dalla famiglia, in tutti i casi in cui vi sia parere favorevole del medico di riferimento dell'alunno;
 - b. gli alunni che vivono in zone prive di connessione internet dovranno comunque

poter accedere alla frequenza scolastica in modo continuativo, analogamente ad altri alunni in condizioni particolari,

- c. gli alunni con situazioni familiari particolari,
 - i. su segnalazione dei servizi sociali;
 - ii. su valutazione della scuola stessa (ad esempio per alunni che non hanno strumenti informatici adeguati (ad esempio solo lo smart-phone) e se la scuola non è in grado di fornirne; chi ha entrambi i genitori che necessariamente devono lavorare fuori casa.
- d. verrà data la priorità alla didattica in presenza ai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, delle prime e seconde classi della scuola primaria e alle classi terze della scuola secondaria di primo grado; successivamente sarà data la priorità agli alunni delle ultime classi di ciascun ciclo;

Art.6 Misure di accesso a scuola

1. La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
 - a. **l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre giorni precedenti;**
 - b. **non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;**
 - c. **non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.**

Una volta giunti a scuola, gli alunni, sotto la sorveglianza del personale addetto, dovranno procedere con la disinfezione delle mani utilizzando il gel all'ingresso.

Resta l'obbligo per le famiglie di verificare la sussistenza delle tre precondizioni di cui sopra.

Fermo restando che la misurazione obbligatoria della temperatura è attività da espletarsi a casa, **è responsabilità dei genitori nel non mandare a scuola** i propri figli nei seguenti casi:

- Se ha la febbre o l'ha avuta negli ultimi tre giorni (temperatura corporea superiore a 37.5°C);
- Se ha questi sintomi o li ha avuti negli ultimi tre giorni:
 - rinorrea (naso che cola)
 - cefalea (mal di testa)
 - tosse
 - faringite (gola infiammata)
 - sensazione generale di malessere
 - nausea, vomito, diarrea.
 - anosmia (diminuzione/perdita del senso dell'olfatto) e/o ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto)
- Se è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni

Nei casi sopra menzionati è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere

preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art.7 Adeguamento del Patto di Corresponsabilità

I genitori saranno chiamati a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità che conterrà anche l'accettazione di precisi impegni da osservare per ridurre il rischio di contagio.

Art.8 Accesso dei fornitori esterni e dei visitatori

1. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori (**compreso i genitori**) è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che si riportano:
 - a. di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - b. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - c. di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - d. di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
2. È comunque obbligatorio
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

3. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il loro datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art.9 Il ruolo delle famiglie, delle alunne e degli alunni

1. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

2. fino a nuove disposizioni sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad

esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

3. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 10 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra purchè sia garantito il distanziamento di almeno 2 metri; dette attività possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

5. Nel caso in cui un solo alunno/a alla volta abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell'alunno/a, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni/e, gli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

7. Durante le attività nei locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto per consumare lo spuntino e indossano la mascherina se si alzano.

Art.11 Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone autonomamente in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. Gli alunni della scuola dell'infanzia e di alcune classi della scuola primaria (le prime classi)potranno uscire ordinatamente in fila per sezione/classe per raggiungere i servizi igienici sempre rispettando la normativa anticontagio.

Art.12 Distanziamento

Di seguito un elenco di buone pratiche da osservare per tutti gli ordini di scuola.

1. viene garantito sempre il distanziamento personale di 1 metro da seduti calcolato dalle rime buccali in posizione statica.
2. viene inoltre garantita la "zona interattiva" tra la cattedra e la prima fila di banchi, con distanziamento di 2 metri tra il docente e l'alunno più vicino.
3. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).
4. Sono vietati gli assembramenti per attese (fila per accedere alla mensa, ressa di alunni e parenti ai cancelli) con una pianificazione degli accessi e dei turni di accesso alla scuola (prima dell'inizio delle lezioni sarà comunicata, in dettaglio, la pianificazione degli accessi con l'indicazione precisa di modalità e tempi).
5. Ove possibile sono differenziati i punti di ingresso e di uscita dall'edificio scolastico.

Art.13 Strumenti disponibili per garantire l'igiene

1. Gel igienizzanti sono collocati nei seguenti punti di distribuzione:
 - a. ad ogni punto di possibile accesso ed interazione con utenza e visitatori.
 - b. Infografiche sono collocate nei punti di maggior accesso con indicazioni in merito alla normativa vigente

Art.14 Buone pratiche di igiene

1. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare:
 - a. prima di accedere alle aule e ai laboratori,
 - b. subito dopo il contatto con oggetti di uso comune,
 - c. dopo aver utilizzato i servizi igienici,
 - d. prima e dopo aver mangiato.
2. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare con sé un flaconcino di gel igienizzante ,fazzoletti monouso e sacchetti.
3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.15 Uso di dispositivi

Sono obbligatorie:

1. Mascherina chirurgica o FFP2 per tutti i lavoratori, fornita dalla istituzione scolastica;
2. Mascherina chirurgica o di comunità per tutti i visitatori e chiunque acceda all'edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione;
3. Mascherina chirurgica per tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni.
4. Al fine di evitare discriminazioni all'interno del gruppo classe, indipendentemente dall'età, mascherina chirurgica per tutti gli alunni delle classi prime di scuola primaria..

Note specifiche:

- Per gli alunni sotto i 6 anni, non è previsto l'uso di mascherina
- Per gli alunni con disabilità, l'uso della mascherina è valutato nei casi specifici
- Per i docenti e gli altri lavoratori che interagiscono con alunni sotto i 6 anni o con disabilità oltre alla mascherina sono anche previsti altri dispositivi quali visiera, guanti, camici monouso.

Art.16 Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art.17 Pulizia e sanificazione: luoghi e attrezzature

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso".
3. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni.
4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche monouso o FFP2 e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto mentre le mascherine FFP2 vanno adeguatamente disinfettate per il loro riutilizzo.

Art.18 Ricambio dell'aria

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art.19 Modalità di "ingresso in ritardo" e "uscita in anticipo" degli alunni

In casi eccezionali e debitamente motivati, è possibile l'ingresso in ritardo. Il genitore (o chi ne fa le veci) munito di un documento di riconoscimento, si recherà all'ingresso dove compilerà un modello di dichiarazione appositamente predisposto. In caso di uscita anticipata il genitore (o chi ne fa le veci) munito di un documento di riconoscimento, si recherà all'ingresso dove compilerà un modello di dichiarazione appositamente predisposto. Il genitore attenderà all'esterno della scuola; un collaboratore scolastico si recherà nell'aula per prelevare l'alunno e consegnarlo al genitore che attende all'ingresso.

Art.20 Consegna e "Prelievo" degli alunni da parte dei genitori (o loro delegati)

I genitori (o loro delegati) consegneranno gli alunni in uno spazio appositamente individuato (per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia) senza entrare nei locali della scuola. I docenti, al termine delle lezioni, condurranno gli alunni nello spazio "d'ingresso", dove verranno affidati al genitore presente. Comunque, la sosta nelle pertinenze della scuola è consentita solo per il tempo strettamente necessario alla consegna(all'ingresso)/prelievo (all'uscita) del proprio figlio. Ogni altra e/o diversa modalità potrà essere assunta con dispositivo dirigenziale.

Art.21 Organizzazione del servizio mensa

1. Le classi e le sezioni interessate al tempo prolungato/pieno potranno consumare il pasto nelle rispettive classi/sezioni, a condizione che sia assegnato ulteriore personale ATA, (cd. Organico Covid).

2. Per la consumazione del pasto verrà organizzata una turnazione delle varie classi/sezioni a tempo pieno, per consentire agli alunni, nel rispetto delle misure di sicurezza (distanziamento, mascherina, ecc.) di recarsi in bagno per l'igienizzazione delle mani;
3. Al momento dell'uscita degli alunni dalla classe/sezione si procederà alla sanificazione delle superfici dei banchi. Medesima operazione verrà fatta al termine del pasto.
4. Verrà prestata particolare attenzione che gli alunni (soprattutto i più piccoli) non si scambino posate, cibo, ecc.
5. Prima, dopo e durante il pasto va garantita una adeguata aereazione dell'aula.
6. Quanto ai precedenti punti potrà essere assicurato qualora verrà assegnato personale in numero sufficiente a garantire le misure di sicurezza igienico sanitarie.

Art.22 Aspetti particolari riguardanti la scuola dell'infanzia

Sulla base delle indicazioni del documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia emanate dal Ministero dell'Istruzione vengono adottate le seguenti regole:

- 1) Per i momenti dedicati all'accoglienza dei bambini di 3 anni all'inizio delle attività didattiche, questa avverrà secondo modalità operative che saranno oggetto di specifica comunicazione alle famiglie. Ad accompagnare il singolo bambino potrà esserci un solo genitore (o altra persona delegata), che dovrà rispettare le regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina, e che, in ogni caso, a tutela della salute comune, non potrà accedere nell'edificio scolastico.
- 2) Viene prevista la stabilità dei gruppi/sezione: nei limiti della disponibilità di personale le sezioni saranno articolate in gruppi di bambini; saranno evitate attività di intersezione.
- 3) Molti spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii) sono stati "riconvertiti" in spazi dedicati. I diversi spazi presenti nella scuola, saranno utilizzati da parte di ogni gruppo in un'area dedicata, anche in tempi alternati, previa sanificazione delle strutture e di attrezzi eventualmente utilizzati.
- 4) Non è consentito portare giocattoli da casa.
- 5) L'uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell'infanzia.

CAPO II : GESTIONE DI EVENTUALI EMERGENZE E RIENTRO A SCUOLA DOPO PROLUNGATI PERIODI DI ASSENZA

Art.23 Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano la possibilità di una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino l'alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno:
 - a. Viene avvisato il referente scolastico Covid-19 del Plesso;
 - b. Il Referente Covid (o altro soggetto del personale scolastico) telefona immediatamente al genitore (o al tutore legale);
 - c. L'alunno viene accompagnato nell'aula Covid dove gli viene misurata la temperatura, gli viene messa la mascherina (per alunni dai 6 anni in poi); un adulto

fornito di mascherina rimane nell'aula ad almeno 2 m. di distanza;

- d. I genitori (forniti di mascherina) vengono a ritirare l'alunno a scuola (è importante che in questo periodo almeno **un genitore sia sempre reperibile**) e lo portano a casa.
- e. I genitori dovranno contattare il pediatra o il loro MMG (medico di medicina generale) che li guiderà sul da farsi;
- f. Nel caso che il medico ritenga che non si tratti di Covid o di altra malattia infettiva, egli dovrà rilasciare apposito certificato per la riammissione dell'alunno in classe;
- g. Nel caso che il medico predisponga l'analisi del tampone, fino alla sua effettuazione e l'ottenimento del relativo risultato l'alunno non potrà ritornare a scuola. Successivamente all'esito del tampone si potranno avere i seguenti casi:
 1. Tampone negativo: L'alunno rimane a casa fino alla guarigione e all'esito negativo del secondo tampone;
 2. Tampone positivo: Il Dipartimento di prevenzione potrà decidere di :
 - Mettere in quarantena per 14 giorni i contatti stretti;
 - Se fare o meno il tampone ai compagni di classe e agli insegnanti;

La struttura scolastica verrà sanificata;

L'alunno dovrà rimanere a casa fino a completa guarigione e potrà rientrare solo dopo n.2 tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. **Naturalmente, per poter rientrare in classe, i genitori dovranno presentare la relativa documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria.**

3. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art.24 Istituzione della figura del Referente Covid-19

Sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia da parte del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, è stata auspicata l'istituzione di un Referente Covid-19 nella scuola.

- 1) il referente ed il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti di plesso identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.);
- 2) Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione)se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe

(es. 40%;il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Per agevolare le attività di *contact tracing*, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- a. fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- b. fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- c. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- d. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- e. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. Oltre che collaborare con il DdP, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DdP.

Art.25 Certificazioni mediche

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola per tutti gli ordini sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Art.26 Disposizioni finali

Per tutti gli adempimenti non previsti esplicitamente dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore. Copia del presente Regolamento è allegata al verbale di approvazione dello stesso. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/09/2020 con delibera n° 30/1, è conservato in originale agli atti della scuola. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.